

Circ. P.G.R. 27 marzo 1996, n. 2 ⁽¹⁾.

Legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento".

(1) Pubblicata nel B.U. 27 marzo 1996, n. 13. La data della circolare, qui indicata, è quella del Bollettino Ufficiale, in quanto mancante nel testo pubblicato.

La *legge regionale 16 agosto 1995, n. 43* recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento" ha ridefinito le competenze degli enti locali riassumendo e coordinando in un unico testo, riguardante soprattutto la disciplina relativa agli scarichi delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili, produttivi e dalle pubbliche fognature, le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento secondo i principi sanciti dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142* "Ordinamento delle autonomie locali". La *legge n. 43 del 1995* inoltre ha fatto propria la disciplina in materia di tutela e gestione delle risorse idriche e ha istituito un sistema di monitoraggio delle stesse risorse attraverso l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.

La disciplina della *legge regionale n. 43 del 1995*, tuttavia, presenta prospettive di rapida evoluzione: in primo luogo la futura delimitazione da parte della Regione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 8 della *L. 5 gennaio 1994, n. 36* "Disposizioni in materia di risorse idriche" (cosiddetta "legge Galli") potrà incidere profondamente sulla organizzazione dei sistemi idrici attuali così come contemplata ai sensi della *legge 10 maggio 1976, n. 319* (legge "Merli") dal piano regionale di risanamento delle acque. In secondo luogo la *legge 17 maggio 1995, n. 172* di conversione del *decreto legge 17 marzo 1995, n. 79* concernente "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", dispone che la Regione debba conformare la propria legislazione ai principi e criteri della *direttiva 91/271/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1991, principi e criteri che, a differenza degli attuali, prevedono diversi livelli di depurazione degli scarichi delle acque reflue urbane in relazione alla sensibilità (intesa come capacità di autodepurazione) dei corpi ricettori.

In attesa delle direttive statali che stabiliranno in quali casi e a quali condizioni i piani regionali dovranno perseguire gli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi (art. 1, c. 1, *L. n. 172 del 1995*), la Regione ha mantenuto, senza modificazioni di rilievo, l'impianto normativo già delineato dalla *legge regionale 1 settembre 1982, n. 38*.

La filosofia che anima la disciplina della *legge regionale n. 43 del 1995*, pertanto, è ancora quella della legge Merli, basata su un'unica regolamentazione per tutti i tipi di scarichi.

In quest'ottica sono state introdotte soprattutto alcune modifiche di carattere tecnico.

Le innovazioni apportate rispetto alla disciplina della *legge regionale 1° settembre 1982, n. 38* e successive modificazioni, oltre al trasferimento delle competenze autorizzative alle Province ai sensi della *L. n. 142 del 1990*, concernono tra l'altro la riclassificazione degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, l'approvazione degli impianti di depurazione, la procedura per il rilascio, sospensione e revoca delle autorizzazioni agli scarichi, l'adozione dei regolamenti relativi ai servizi

di fognatura e depurazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Una particolare attenzione è dedicata ai controlli degli scarichi che dovranno comportare, per l'autorità competente al controllo amministrativo, una frequenza minima di campionamenti analoga a quella fissata dalla *direttiva 91/271/CEE* (non sono stati ancora recepiti, per contro, i metodi di riferimento per il controllo sugli scarichi e la valutazione dei risultati previsti nell'allegato ID della stessa direttiva).

In sintesi, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della *legge n. 142 del 1990* che demanda alle leggi regionali il compito di conformarsi ai principi stabiliti dalla stessa legge "in ordine alle funzioni del Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della *Costituzione* gli interessi comunali e provinciali...", la Regione ha così definito il nuovo assetto delle competenze:

- alle Province spettano le funzioni di autorizzazione e di controllo degli scarichi di tutti gli insediamenti sia civili sia produttivi (già di competenza comunale ai sensi della *legge n. 319 del 1976* e della *L.R. 1° settembre 1982, n. 38*), sia delle pubbliche fognature (rimangono pertanto esclusi gli scarichi recapitanti nelle pubbliche fognature). Alla Provincia spettano, inoltre, l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue, la verifica della compatibilità ambientale per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale nonché l'autorizzazione all'esercizio;

- ai Comuni spettano le funzioni - già assegnate dalla *legge n. 319 del 1976* - concernenti il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo di tutti gli scarichi recapitanti nelle pubbliche fognature; al riguardo si evidenzia che il Comune con la nuova normativa approva i progetti delle opere che originano gli scarichi di insediamenti produttivi se non già espressamente approvati nei progetti edilizi.

La *legge regionale n. 43 del 1995* ha, inoltre, inquadrato più compiutamente la disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, inserendo innovazioni ritenute indispensabili per rendere più ampio e incisivo il controllo sugli stessi.

Per quanto concerne le funzioni tecniche di controllo, gli enti locali continuano ad avvalersi dei Presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, in attesa dell'operatività delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.L.), istituita con la *legge regionale 27 aprile 1995, n. 39*.

Si richiamano, infine, le disposizioni che impongono ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane l'adozione dei regolamenti dei servizi di fognatura e depurazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della *L.R. n. 43 del 1995*, e l'adeguamento dei Consorzi esistenti alle norme della *legge 8 giugno 1990, n. 142*.

La legge 16 agosto 1995, n. 43 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario al B.U. 30 agosto 1995, n. 14, parte I, ed è entrata in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione, cioè il 28 novembre 1995.

Una prima errata corrige della stessa è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 1° novembre 1995, n. 17, parte I.

Le Province eserciteranno le nuove funzioni attribuite dalla legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore: in attesa dell'esercizio di tali funzioni, i Comuni, ai sensi dell'art. 43, comma 2, *L.R. n. 43 del 1995*, continuano ad esercitare le competenze già attribuite dalla *L.R. n. 38 del 1995*.

Ai sensi dell'articolo 49 *L.R. n. 43 del 1995*, la *legge regionale 1° settembre 1982, n. 38* è abrogata dalla sua entrata in vigore (fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23, u.c.), mentre la legge regionale 23 aprile 1982, n. 14 lo sarà in data 28 maggio 1996.

Si sottolinea la necessità che il passaggio di competenze dai Comuni alle Province, così come definito dall'articolo 43 *L.R. n. 43 del 1995* sia effettuato in modo da non arrecare confusione sulle funzioni cui le stesse sono preposte, al fine di garantire nella delicata fase transitoria, l'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione, nonché la trasparenza dei procedimenti amministrativi in atto nei confronti dei cittadini.

A tale scopo si precisa che, entro il 27 maggio 1996, i Comuni, i Consorzi e le Comunità montane provvedono:

- 1) alla definizione delle pratiche in corso;
- 2) al riesame di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 15 *L. n. 319 del 1976*, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita;
- 3) alla trasmissione alle province delle pratiche degli atti relativi alle funzioni trasferite.

Per quanto riguarda il punto 1), per pratiche in corso devono intendersi tutti gli atti inerenti ai procedimenti autorizzativi pervenuti alle Amministrazioni entro il termine del 27 maggio 1996.

Per quanto concerne il punto 2), la legge regionale ha in particolare richiamato, ai sensi dell'art. 7 *L. n. 172 del 1995*, il riesame relativo alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi degli insediamenti produttivi in tutti i recapiti ammessi dalla legge, comprese le pubbliche fognature, autorizzati sia in forma provvisoria (tacita o espressa) sia in forma definitiva. Il riesame da parte delle Amministrazioni competenti, che dovrebbe essersi concluso entro l'1° dicembre 1995, è impor tante ai fini della decorrenza della validità delle stesse autorizzazioni, stabilita in quattro anni dall'art. 7 *L. n. 172 del 1995*.

Restano ferme, invece, le disposizioni della *L. n. 172 del 1995* e delle altre leggi statali e regionali, per tutto quanto non disciplinato dalla *L.R. n. 43 del 1995*, così come disposto dall'art. 49, comma 2 della stessa legge.

Per quanto concerne il punto 3), la trasmissione delle pratiche e degli atti dovrà comprendere la documentazione relativa sia alla definizione delle autorizzazioni di cui al punto 2), nonché altra documentazione utile alla Provincia per l'esplicazione delle nuove funzioni attribuitele.

Per tutto quanto sopra esposto, si ravvisa l'opportunità che codeste Amministrazioni siano sollecite negli adempimenti posti a loro carico.

Dipartimento Servizi Sociali e Attività Culturali

Struttura Attività e Istituzioni Sociali

Albo regionale delle Cooperative Sociali

(art. 2 - *L.R. n. 23 del 1993*)

- omissis -

N. Iscrizione	Sez.	Denominazione	Sede	Provincia	Telefono	Atto di iscrizione D.P.G.R. n.	Atto di cancellazione
66	A	L'Orsa Società Cooperativa Sociale a r.l.	Via S. Giorgio, 2/17	16128 Genova	010/281402	146 - 01/03/1996	
67	A	La Dimora Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l.	Via Libertà n. 2	16126 La Spezia	0187/510218	149 - 01/03/1996	
68	A	L'Archè Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l.	Viale Villa Gavotti, 68/6	16155 Genova		148 - 01/03/1996	
69	A	Lanza Del Vasto Società Cooperativa Sociale a r.l.	Via F. Pozzo, n. 21/2	16145 Genova	010/3622476 /3622329	147 - 01/03/1996	